



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO FARA D'ADDA

PIAZZALE JACQUES MARITAIN, 3 - 24045 FARA GERA D'ADDA (BG)

www.icfara.gov.it - bgic846006@istruzione.it - bgic846006@pec.istruzione.it

Tel. **0363 688710** - Fax. **0363 395980**

Codice Fiscale: 93024340163 - Codice Meccanografico: BGIC846006



Al Docente responsabile

Ins. La Macchia Daniela

Al Docente responsabile Sicurezza

Ins. Sartirani Daniela

Ai Collaboratori Scolastici

**Ai Genitori Rappresentanti di
sezione**

Scuola dell'Infanzia di Fara Gera d'Adda

Oggetto: **Vigilanza alunni minori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l' art. 2043 del Codice Civile: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- VISTO** l'art. 2047 del Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere [minore, ndr], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ;
- VISTO** l'art. 2048 (stralcio) del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" ;

- VISTO** l'art. 61 della legge 11/07/1980, n° 312: "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali, per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposto alla vigilanza. Salva rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi".
- VISTO** l'art. 29 comma 5 del CCnl 29.11.2007 "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- VISTO** l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29.11.2007 (Tabella A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
- VISTO** art. 25 D.Lgs n°165/2001 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione, di controllo sull'attività degli operatori scolastici.
- CONSIDERATA** La normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;
- VISTI** gli art.19,20,21,22 , Capo II del Regolamento d'Istituto - Scuola Primaria Relativi ai compiti di vigilanza del personale scolastico: "I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante l'orario di insegnamento, sono tenuti ad accogliere gli alunni secondo le specifiche modalità definite in ciascun plesso e ad accompagnarli al cancello della scuola a fine lezione" (art.19 Regolamento d'Istituto);
- VALUTATA** L'importanza di favorire il processo di crescita autonoma dell'alunno/a;
- VISTO** l'art. 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017,n 172 che prevede:
1. *I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi*

ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. *L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche);*

VISTA

la delibera del consiglio di istituto n. 91 del 02 Maggio 2018 - rettifica disposizioni vigilanza sugli alunni (solo informazione) a.s. 2017/2018.

DISPONE

Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nella Scuola dell'Infanzia durante l'afflusso e il deflusso dei bambini in ingresso e in uscita:

- gli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia di Fara Gera d'Adda devono essere accompagnati e ritirati dai genitori nelle rispettive aule;
- i genitori o delegati che accompagnano gli alunni rimarranno in sezione non più di dieci minuti, ad eccezione del periodo d'inserimento solo per i nuovi iscritti.
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro del proprio /a figli/a rilasciano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo allegato;
- i docenti di sezione forniscono ai genitori l'apposito modulo;
- i docenti riconsegnano l'alunno al genitore o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità;
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che deve comunicare la sua impossibilità al ritiro del bambino e la delega ad un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità.
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale, dell'alunno cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; il bambino viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, affiderà il bambino al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a

sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza del bambino e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso il bambino non venga ritirato entro le 17.30 il personale in servizio deve contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione;

- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro del bambino (2 volte) entro 30 minuti dal termine delle lezioni attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;
- i collaboratori scolastici coadiuvano il docente nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita dei bambini secondo le seguenti disposizioni:
 - a) l'ingresso dei bambini è previsto dalle ore 8,00 alle ore 9,00. Dopo due suoni di campanella i collaboratori scolastici provvedono alla chiusura del cancello. I bambini ritardatari vengono accompagnati dal collaboratore scolastico in sezione;
 - b) i collaboratori scolastici garantiscono l'uscita anticipata dei bambini loro affidati alla 13.30
 - c) i collaboratori scolastici accompagnano in sezione i bambini che, con previo avviso, entrano a scuola entro le ore 11,00.
 - d) i collaboratori scolastici garantiscono la presenza all'entrata e all'uscita dei bambini nel seguente modo:
 - e) l'accompagnamento e la vigilanza dei bambini che usufruiscono del servizio trasporto dalla sezione alla loro salita sul pulmino alle ore 15.20
 - f) alle 15,30, al suono della campanella, due collaboratori scolastici aprono il cancello e vigilano alla porta d'ingresso per evitare che i bambini escano da soli; un terzo collaboratore, se presente, invita i genitori a defluire velocemente al di fuori dell'edificio scolastico ;
 - g) alle ore 16,00 suono della campanella, il collaboratore scolastico, che vigila al cancello, lo chiude.
- I docenti e i collaboratori scolastici, in situazione di conflitto genitoriale sul ritiro del figlio, attuano la seguente procedura:
 - a) i collaboratori scolastici non permettono l'entrata ai genitori in stato di alterazione.
 - b) i collaboratori scolastici allertano l'insegnante della sezione interessata, la referente di plesso o la referente della sicurezza e contattano i Carabinieri.
 - c) nell'emergenza, le docenti interessate con la referente di plesso o della sicurezza escono dalla sezione e dal plesso, premurandosi prima di dividere i propri alunni nelle restanti sezioni del saloncino.
 - d)** nell'emergenza del caso, le insegnanti devono agire in compresenza e non permetteranno l'accesso alle persone coinvolte fino a che la situazione sia rientrata nella norma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE altresì le seguenti **PROCEDURE** di controllo:

- Visite alle scuole per verificare l'applicazione delle presenti disposizioni;
- Richiesta elenchi alunni con delega di ritiro e accompagnamento predisposti dai docenti di sezione;

Richiesta relazione scritta annuale al referente della sicurezza sull'applicazione delle procedure prescritte.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e sono inderogabili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Grazioli